

D.M. 24 SETTEMBRE 1994

REGOLAMENTO
P.L. - 70

Mod. 39



Il Ministro della Pubblica Istruzione

- VISTO il decreto ministeriale 13 aprile 1992;
- ATTESA la necessità di procedere ad alcune integrazioni e modifiche del predetto provvedimento, anche in relazione a diversi problemi interpretativi insorti in sede applicativa del medesimo, per le parti concernenti le scuole di "didattica della musica", "musica elettronica", "jazz", "prepolifonia", "musica vocale da camera" e "flauto dolce" nei conservatori;
- SENTITO il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

DECRETA

Art. 1

Relativamente alla scuola di didattica della musica il decreto ministeriale 13 aprile 1992 è integrato come appresso:

a. Ammissione

1. L'ammissione avviene per esami, con il possesso da parte dei candidati di un diploma di conservatorio, ovvero con l'ammissione al 9° anno di una scuola decennale di conservatorio o il possesso del diploma di maturità artistica ad indirizzo musicale conseguito presso uno dei licei musicali sperimentali funzionanti presso i conservatori. Per l'ammissione al 1° anno della scuola non è previsto alcun limite di età.
2. Non è consentita l'ammissione al 2°, 3° o 4° anno. Possono essere ammessi al 4° anno solo coloro che si trovano in possesso dell'attestato conseguito a conclusione dell'ex corso straordinario triennale di didattica della musica.
3. L'ammissione al 1° anno della scuola, o al 4° anno nel caso di cui al precedente punto 2., avviene per esami (colloquio e contestuali prove musicali), nel limite dei posti programmati come disponibili, con preferenza per gli allievi che superino gli esami di ammissione al 1° anno.



Il Ministro della Pubblica Istruzione

4. I programmi relativi agli esami di ammissione sono definiti dal collegio dei docenti della scuola di didattica della musica, presieduto dal direttore o da un docente di ruolo da lui delegato. Detti programmi debbono essere pubblicati annualmente all'albo del conservatorio entro il 30 marzo.
5. La commissione per gli esami di ammissione è composta dal direttore, o da un docente di ruolo da lui delegato, che la presiede, e da cinque docenti della scuola (uno per ciascuna disciplina).
6. All'esame colloquio con contestuali prove musicali viene attribuita una votazione complessiva espressa in decimi. Ciascun componente della commissione esprime una votazione da 1 a 10 (senza frazioni di voto). Il voto complessivo di ammissione è dato dalla media dei voti attribuiti dai singoli componenti, con arrotondamento, rispettivamente, per eccesso o per difetto, a secondo che nell'effettuazione aritmetica della media si registrino frazioni centesimali pari o superiori a 0,50, ovvero inferiori a 0,50. Non si fa luogo alla media, e l'esame si intende non superato, se un componente della commissione attribuisce al candidato una votazione inferiore a 5/10, o se due o più componenti della commissione attribuiscono al candidato una votazione di 5/10.
7. Coloro che hanno superato l'esame di ammissione con una votazione complessiva non inferiore a 6/10 sono iscritti, in ordine di punteggio, in una apposita graduatoria da valere ai fini della iscrizione alla scuola nel limite dei posti programmati come disponibili.

b. Esami di passaggio all'anno successivo

1. Il passaggio all'anno successivo (2°, 3°, 4°) della scuola avviene per esami. Gli esami si articolano in cinque prove, una per ciascuna disciplina. Le prove d'esame sono predeterminate collegialmente dai docenti della scuola e dal direttore del conservatorio o da un docente di ruolo da lui delegato e debbono vertere sui programmi relativi agli anni di studio. Entro il 30 maggio ciascun conservatorio deve pubblicare all'albo i programmi d'esame in relazione alle cinque prove previste. Gli esami di passaggio all'anno successivo sostituiscono la "valutazione di conferma" prevista dal D.M. 13 aprile 1992.
2. La commissione per gli esami di passaggio è composta dal direttore, o da un docente di ruolo da lui delegato, che la presiede e dai cinque docenti della scuola.



Al Ministro della Pubblica Istruzione

3. Alle cinque prove d'esame viene attribuita una votazione complessiva espressa in decimi. Ciascun componente della commissione esprime sull'insieme delle predette cinque prove una votazione da 1 a 10 (senza frazioni di voto). Il voto di esame per il passaggio all'anno successivo è dato dalla media dei voti attribuiti dai singoli componenti della commissione, con arrotondamento, rispettivamente, per eccesso o per difetto, a secondo che nell'effettuazione della media aritmetica si registrino frazioni centesimali pari o superiori a 0,50, ovvero inferiori a 0,50. Consegue il passaggio all'anno successivo l'allievo che riporti nell'esame una votazione complessiva non inferiore a 6/10. Non si fa luogo alla media e l'esame si intende non superato se un componente della commissione attribuisce al candidato una votazione inferiore a 5/10. Se uno e non più di due componenti della commissione attribuiscono al candidato una votazione di 5/10 è in facoltà della commissione decidere, a maggioranza, che il candidato ripeta, in tutto o in parte le prove d'esame nella seconda sessione. Supera l'esame di seconda sessione il candidato che non riporti da parte di alcun componente della commissione una votazione inferiore a 6/10. La commissione per la seconda sessione d'esame è composta come per la prima sessione, a prescindere dalla circostanza che l'allievo abbia dovuto ripetere solo in parte le prove d'esame.
4. L'allievo che non ha superato le prove d'esame è ammesso a ripetere l'anno della scuola non superato. Nell'arco dei primi tre anni della scuola è consentito di ripetere un solo anno. E' consentito, altresì, di ripetere per una sola volta il 4° anno nel caso in cui l'allievo non sia ammesso agli esami di diploma o non superi tali esami.

c. Ammissione agli esami di diploma

Entro il 30 maggio ciascuno dei cinque docenti della scuola deve attribuire ad ogni allievo che ha frequentato il 4° anno un voto di ammissione agli esami di diploma espresso in decimi (senza frazioni). Non è ammesso agli esami di diploma l'allievo cui è stata attribuita anche in una sola disciplina una votazione inferiore a 5/10 o cui è stata attribuita in più di due discipline una votazione di 5/10. Il voto complessivo di ammissione agli esami di diploma, attribuito dal collegio dei docenti della scuola, è dato dalla media dei voti conseguiti dall'allievo nelle cinque discipline della scuola medesima con arrotondamento, rispettivamente, per eccesso o per difetto, a secondo che nell'effettuazione della media aritmetica si registrino frazioni centesimali pari o



Al Ministro della Pubblica Istruzione

superiori a 0,50, ovvero inferiori a 0,50.

E' ammesso agli esami di diploma l'allievo che consegua un voto complessivo di ammissione non inferiore a 6/10.

L'allievo non ammesso agli esami di diploma può ripetere per una sola volta il 4° anno della scuola.

d. Esami di diploma

1. La commissione per gli esami di diploma è composta dal direttore, o da un docente da lui delegato, che la presiede e dai cinque docenti dell'allievo.
2. Gli esami si svolgono secondo il programma previsto dal decreto ministeriale 13 aprile 1992, punti 1, 2 e 3 lett. a), b), c), d), e), f) e g).
3. Il coro di allievi in età dell'obbligo scolastico previsto per la prova pratica di cui al punto 3 lett. c) del programma degli esami, è costituito dal direttore con almeno 6 elementi. La partecipazione degli allievi è obbligatoria. Per esigenze organizzative del conservatorio, o personali degli allievi giustificate dal direttore, i componenti del coro possono essere sostituiti o alternati in tutto o in parte.
4. Al candidato vengono attribuite 9 votazioni separate, rispettivamente per le prove di cui al punto 1), al punto 2), al punto 3 lett. a), al punto 3 lett. b), al punto 3 lett. c), al punto 3 lett. d), al punto 3 lett. e), al punto 3 lett. f) e al punto 3 lett. g). Ogni componente della commissione esprime per ciascuna delle predette 9 prove una votazione da 1 a 10 (senza frazioni di voto). Il voto complessivo di ciascuna prova è dato dalla media dei voti attribuiti alla prova medesima dai singoli componenti con arrotondamento, rispettivamente, per eccesso o per difetto, a secondo che nell'effettuazione della media aritmetica si registrino frazioni centesimali pari o superiori a 0,50, ovvero inferiori a 0,50.
5. Supera gli esami di diploma il candidato che ha riportato una votazione media complessiva di almeno 6/10 con non meno di 5/10 in non più di due prove. Il voto di diploma è dato dalla media dei voti complessivi riportati dal candidato nelle 9 prove d'esame con arrotondamento, rispettivamente, per eccesso o per difetto, a secondo che nell'effettuazione della media aritmetica si registrino frazioni centesimali pari o superiori a 0,50, ovvero inferiori a 0,50. La commissione relativamente agli allievi che superino gli esami di diploma con la votazione di 10/10 può deliberare, all'unanimità,



Il Ministro della Pubblica Istruzione

di attribuire la "lode" accademica.

6. L'allievo può sostenere, a sua scelta, gli esami di diploma nella prima o nella seconda sessione di esami. L'allievo che non superi l'esame di diploma è ammesso a ripetere per una sola volta il 4° anno della scuola.
7. Agli esami di diploma non sono ammessi candidati privatisti.
8. Le prove orali e pratiche degli esami di diploma sono pubbliche.
9. La seconda sessione degli esami di diploma deve essere svolta in periodo antecedente agli esami di ammissione.

e. Frequenza degli allievi

1. Per sostenere gli esami di passaggio all'anno successivo, o di diploma, l'allievo deve aver frequentato non meno di 2/3 delle lezioni per ciascuna materia.
2. Il numero degli allievi di ciascuna scuola di didattica della musica non può complessivamente superare le 28 unità. Per le scuole che al presente hanno un numero complessivo superiore alle 28 unità, si procederà alla graduale riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 1994/95, con l'ammissione al 1° anno di un numero di allievi non superiore alle 7 unità.

f. Programmi d'insegnamento

In relazione agli orientamenti didattici e ai programmi degli esami di diploma previsti dal D.M. 13 aprile 1992, il collegio dei docenti della scuola di didattica della musica, presieduto dal direttore, o da un docente di ruolo da lui delegato, entro 15 giorni dall'inizio delle lezioni deve procedere annualmente alla definizione dei programmi d'insegnamento relativi a ciascuno dei quattro anni della scuola. I predetti programmi debbono essere immediatamente pubblicati all'albo del conservatorio.

Art. 2

Relativamente alla scuola di musica elettronica, il decreto ministeriale 13 aprile 1992 è integrato come appresso: